

# Proteggere l'infanzia, crescere cittadini

Memorie e traiettorie di quarant'anni  
di accoglienza nel territorio parmense

a cura di

Chiara Scivoletto, Stefania Fucci

**Sociologia**

**FrancoAngeli**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

# Proteggere l'infanzia, crescere cittadini

Memorie e traiettorie di quarant'anni  
di accoglienza nel territorio parmense

a cura di

Chiara Scivoletto, Stefania Fucci



**Sociologia**

**FrancoAngeli**

Con il contributo di



Isbn cartaceo 9788835175353

Isbn e-book: 9788835192442

Isbn e-pub: 9788835192459

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.  
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.  
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della  
licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)

Eventuali link attivi presenti nel volume sono forniti dall'autore. L'editore non si assume  
alcuna responsabilità sui link ivi contenuti che rimandano a siti  
non appartenenti a FrancoAngeli.

# Indice

|  |      |    |
|--|------|----|
| <b>Introduzione</b> , di <i>Chiara Scivoletto</i> e <i>Stefania Fucci</i>  | pag. | 7  |
| <b>I. Proteggere l'infanzia: dall'evoluzione normativa all'idea progettuale</b>  |      |    |
| <b>1. L'affidamento della persona minore di età</b> ,<br>di <i>Alessandra Ambanelli</i>                                  | »    | 17 |
| <b>2. Il progetto: obiettivi, metodo e strumenti</b> ,<br>di <i>Stefania Fucci</i>                                       | »    | 31 |
| <b>II. Memorie e traiettorie dell'accoglienza ai minori</b>  |      |    |
| <b>1. Dal processo di de-istituzionalizzazione al concetto di genitorialità sociale</b> , di <i>Matteo Davide Allodi</i> | »    | 39 |
| <b>2. A Parma in quegli anni. Memorie dal campo tra ieri e oggi</b> , di <i>Chiara Scivoletto</i> e <i>Irene Valotti</i> | »    | 47 |
| <b>III. Crescere cittadini: l'impegno delle comunità e la rete dei servizi</b>   |      |    |
| <b>1. Le comunità familiari</b> , di <i>Matteo Davide Allodi</i>   |      | 61 |
| <b>2. L'indagine quantitativa con le Comunità</b> ,<br>di <i>Matteo Davide Allodi</i> e <i>Stefania Fucci</i>            | »    | 71 |

|   |      |    |
|---|------|----|
| <b>Conclusioni</b> , di <i>Chiara Scivoletto e Stefania Fucci</i> | pag. | 85 |
| <b>Postfazione</b> , di <i>Fabio Vanni</i>                        | »    | 91 |
| <b>Autrici e autori</b>   | »    | 95 |

# Introduzione

di Chiara Scivoletto e Stefania Fucci

I dati nazionali più recenti disponibili, pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<sup>1</sup> e frutto del neonato Sistema Informativo dell’Offerta di Servizi Sociali (SIOSS)<sup>2</sup>, affermano che in Italia, a fine 2023, i minori in affidamento familiare, esclusi i MSNA, erano 15.006 (12.632 se si considerano soltanto i minori in affidamento familiare per almeno 5 notti a settimana), numero rappresentativo dell’1,4‰ della popolazione minorile italiana residente, mentre i minori accolti nei servizi residenziali, sempre al netto dei MSNA, erano circa 18.300, pari al 2,1‰ dei minori residenti. Per il primo caso, l’età prevalente è quella della preadolescenza e adolescenza (il 56% era infatti costituito da minori di almeno 11 anni), per il secondo la prevalenza (46%) era quella della fascia tra i 15-17 anni, seguita dalle fasce 11-14 (17,5%) e 6-10 (15,1%). Indipendentemente dalla forma di affidamento presa in considerazione, i dati relativi al 2023 mettevano in evidenza differenze significative a livello territoriale. Nel caso dell’affidamento familiare, le regioni che presentavano un tasso di diffusione maggiore (numero di minori in affidamento ogni 1.000 minori residenti, esclusi i MSNA) erano il Piemonte (2,2‰), la Liguria (2,2‰) e il Molise (2‰), mentre Lombardia ed Emilia-Romagna si collocavano non distanti dalla media nazionale poc’anzi richiamata (rispettivamente 1,5‰ e 1,4‰).

---

<sup>1</sup> Quaderni della Ricerca Sociale n.61, “I minorenni in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni attraverso i dati SIOSS – Anno 2023”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2024 - <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documenti/quaderni-della-ricerca-sociale-61-i-minorenni>.

<sup>2</sup> Il SIOSS, insieme al SINBA (Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei Bambini e delle loro famiglie) è parte del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) istituito con D. Lgs. 15 settembre 2017, n.147. In particolare, il SIOSS raccoglie in modo sistematico informazioni sui servizi sociali a tutti i livelli territoriali e dedica attenzione, attraverso due specifici moduli (n.5 e n.6), ai servizi per l’affidamento familiare e all’accoglienza dei minori in strutture residenziali.

Nel caso dell'affidamento in struttura, sono soprattutto regioni come la Liguria (3,9%), la Basilicata (3%) e il Trentino (2,9%) a presentare un tasso di diffusione superiore alla media nazionale. Per quanto riguarda i dati relativi alla regione Emilia-Romagna, disponibili fino al 31 dicembre 2022<sup>3</sup>, abbiamo un quadro sintetico che afferma che i minori in carico ai servizi in tutta la Regione erano 54.116 (con un tasso di prevalenza, calcolato sul rapporto tra popolazione in carico e popolazione minorenni residente, del 7,7%), mentre quelli in affidamento familiare erano 1.273 e quelli inseriti in accoglienza residenziale 2.305.

A livello regionale, per quanto riguarda i dati relativi alle ragioni della presa in carico dei bambini e dei ragazzi, emerge un 77,8% per “nucleo familiare” problematico, segue il 9,5% di ragazzi seguiti per “disabilità sensoriali, psichiche, fisiche o plurime” e il 6,6% di minori “con disagio relazionale o scolastico”.

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Parma i dati letti longitudinalmente dal 2012 al 2021 affermano una decisa flessione dei minori presi in carico dai servizi, che passano dai 3.369 del 2012 ai 2.637 del 2021, con una prevalenza di minori seguiti per nucleo problematico. Non significative appaiono, invece, le variazioni dei “minori fuori famiglia”, che segnano nel 2012 e nel 2021, rispettivamente 217 e 212 minori in affidamento familiare o in comunità<sup>4</sup>.

L'accoglienza dei minori fuori famiglia riguarda la storia di un'esperienza di impegno sociale e culturale di prossimità per la tutela dei bambini e dei ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare funzionale che devono essere sostenuti e accompagnati nel loro difficile percorso di crescita. Si tratta di una esperienza importante, poiché nel nostro Paese coinvolge ancora migliaia di minori, e allo stesso modo imprescindibile perché non è possibile individuare valide e concrete alternative alla necessità di protezione per minori che vivono situazioni sociali complesse e disfunzionali e che sono temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato.

L'istituto dell'affidamento dei minori a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie si configura come un intervento assai complesso e come un evento critico e carico d'incertezze. L'affido nasce, infatti, proprio con l'intento di salvaguardare e tutelare i bisogni del bambino o del ragazzo e le sue necessità psico-fisiche. Intorno ad esso, tuttavia, gravitano una pluralità di soggetti e attori sociali, ciascuno portatore di una propria cultura e di obiettivi

---

<sup>3</sup> Sistema Informativo SISAM-Minori. Regione Emilia Romagna.

<sup>4</sup> Fonte: Comune di Parma.

e funzioni distintive della propria sfera di appartenenza, ma anche una pluralità di risorse materiali e relazionali provenienti dai soggetti stessi e dalle loro specifiche sfere di appartenenza (risorse che inevitabilmente si relazionano con un sistema di norme che regolano i singoli sistemi).

Inoltre, a differenza dell'affidamento specificatamente familiare, parentale ed etero-parentale, l'affido dei minori a strutture pubbliche o di privato sociale rivela una ulteriore complessità: in primo luogo, con riguardo alla natura della struttura accogliente, è bene evidenziare l'eterogeneità dell'offerta di tipologie di strutture socio-assistenziali per minori e la differenziazione tra strutture pubbliche e di privato sociale, e tra le stesse strutture di privato sociale; in secondo luogo, con riguardo alle condizioni complessive dei soggetti minori che sono accolti, poiché si è osservato come la scelta da parte dei Servizi di affidare numerosi minori a strutture sia spesso dettata non solo dalla mancanza di famiglie affidatarie, ma anche dalle gravose situazioni relazionali e psico-fisiche che presentano i bambini e i ragazzi al momento del decreto e la necessità di un intervento professionale e mirato.

In questo libro vengono presentati i risultati della ricerca intitolata: "Il sistema dell'accoglienza e tutela dei minori a quarant'anni dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e l'impatto degli interventi a favore di minori e famiglie in difficoltà"<sup>5</sup>. La ricerca ha adottato un impianto socio-giuridico ed ha pertanto preso avvio da un inquadramento della normativa derivante dalla Legge 183/1984, con specifico riguardo all'istituto dell'affidamento etero-familiare. Per la sua complessità e articolazione, tale istituto costituisce un oggetto di studio che necessita di sempre nuove prospettive, oltre che di strumenti analitici e interpretativi specifici e aggiornati, specialmente se si tiene conto dell'evoluzione del dibattito a cui stiamo assistendo negli ultimi anni sulla tutela dei minori in difficoltà e sul rapporto tra i servizi sociali e le sfere sociali che vi gravitano attorno.

Parlare di sistema dell'accoglienza significa innanzitutto adottare due prospettive presenti nell'universo dei Servizi sociali: (a) una azione specie-specifica di protezione/tutela dell'infanzia con un proprio ambiente socio-giuridico di riferimento e (b) una particolare relazione di lavoro sociale complessa tra soggetti diversi per provenienza sociale, funzionalmente differenti, ma interconnessi e interdipendenti. Il "sistema dell'accoglienza" ha una origine rintracciabile in un periodo di forte cambiamento culturale, determinatosi nel nostro Paese tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso; epoca

---

<sup>5</sup> La ricerca è stata sostenuta dall'Associazione Parma per la famiglia, grazie ad un contributo erogato a favore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale 'Diritti società civiltà' (CIRS) dell'Università di Parma. La presente pubblicazione si è giovata del contributo della Fondazione Cariparma.

nella quale ha inizio la ricerca di rinnovate modalità d'intervento sociale nel campo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza svantaggiate, che si sono manifestate attraverso la sperimentazione di nuovi modelli, culture di servizio, organizzazioni e metodologie operative innovative, a partire dal rifiuto di pratiche di istituzionalizzazione, con la chiusura dei brefotrofi e delle altre strutture di accoglienza tradizionali, e l'affermazione della centralità dell'interesse del minore e delle sue relazioni primarie. Emergente in particolare è stata l'elaborazione di un nuovo rapporto dialogico tra le sfere della vita collettiva di cui si compone la società, tra i servizi e le nuove soggettività comunitarie del mondo dell'aiuto alla persona, tra le esperienze di privato sociale e gli enti pubblici, tra le persone e le istituzioni.

Nella direzione ora indicata si pone anche il *VI Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*<sup>6</sup>. L'area del Piano dedicata alla Genitorialità si articola in sette azioni, la più parte delle quali mira a rafforzare l'istituto dell'affidamento familiare.

Il tema di fondo è in altre parole (ancora, tuttora) quello del contrasto alle pratiche di istituzionalizzazione, a partire dalle sempre più univoche risultanze delle indagini realizzate proprio a partire dagli anni Settanta, che permisero di indicare l'assoluta inidoneità del modello dell'istituto per la tutela dei bambini e degli adolescenti abbandonati, caratterizzato da alcuni tratti riconosciuti come dannosi per il loro sviluppo psico-sociale e lesivi del loro diritto (nascente, al tempo) alla famiglia (Fadiga, Balloni, 1974). In sintesi, tali aspetti possono esser ricondotti ad alcune dimensioni principali: l'estraneità del minore alle decisioni relative al proprio percorso (inserimento, progettazione, dimissione); l'autoreferenzialità, posto che la totalità (o la maggior parte) delle attività si svolge all'interno dell'organizzazione, si utilizzano scuole interne, attività sportive proprie, servizi sanitari interni, ecc.; la spersonalizzazione, per cui il minore viene assimilato al gruppo, deve forzatamente adeguarsi a esso, in mancanza di un progetto educativo individualizzato per ogni minore accolto; lo svolgimento della vita della struttura determinato da una volontà istituzionale che è estranea alla partecipazione del

---

<sup>6</sup> V. 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM), in Atto del governo sottoposto a parere parlamentare - Schema del VI piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (253) (articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103). Trasmesso alla Presidenza il 27 febbraio 2007. Il Piano, elaborato dall'Osservatorio Infanzia, costituito presso il DIPOFAM, rappresenta il principale atto di programmazione e indirizzo delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia e adolescenza; si sviluppa lungo tre macro-aree (Genitorialità, Educazione e Salute) ed è articolato in 16 azioni.

minore. Le regole, gli orari, le abitudini non sono il risultato di una partecipazione dei minori, ma sono funzione del buon andamento dell'organizzazione; il compito attribuito allo staff, che deve rispettare e far rispettare le regole e che dunque costruisce un rapporto con i minori che non è un rapporto fra persone, ma fra gruppi o categorie sociali; l'asimmetria comunicativa fra staff e minori, che va dallo staff ai minori e non prevede riscontri diversi dall'obbedienza/disobbedienza; l'atemporalità dell'intervento, laddove il minore non sa per quanto tempo dovrà rimanere nella struttura residenziale e quali saranno le sue prospettive future (Istituto degli Innocenti, 2004)<sup>7</sup>.

Si determina insomma il concetto di "diritto del minore a essere educato" nella famiglia, aspetto che evidenzia la necessità di rimuovere le cause che limitano tale diritto. In particolare, nel tempo si afferma via via l'idea che il riferimento del testo alle condizioni di povertà non vada indirizzato a uno stato di fragilità inteso unicamente in senso economico, bensì in un'accezione più ampia di disagio che coinvolge l'ambito relazionale. Da più parti, infatti, si rileva che la povertà, considerata in senso economico, non è mai stata la causa principale dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia. La legge 183/1984, in questo senso, ha mosso un vero e proprio dibattito sul ruolo della famiglia, nonché sul ruolo e le modalità d'intervento dei servizi istituzionali.

Dunque, l'istituto dell'affidamento dei minori a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie si configura come un intervento assai complesso, poiché sussiste di relazioni tra persone diverse che, in maniera differente e con proprie specificità funzionali, si trovano ad affrontare un evento critico e carico d'incertezze. In questo percorso di cura, il minore occupa un ruolo centrale.

La cornice della ricerca è quella del "problema sociale", che non s'identifica con qualche soggetto particolare, ma è un palcoscenico calpestato da numerosi soggetti portatori d'interesse, provenienti dalle diverse sfere sociali che si relazionano tra loro in funzione di un comune obiettivo: il benessere del minore. L'obiettivo è di riuscire a osservare il punto d'intersezione, l'incontro, di tre segmenti che compongono un intervento sociale: il setting di una particolare azione di aiuto sociale, il soggetto portatore di bisogno, la sua rete sociale, nell'ambito di un intervento di fronteggiamento. Uno dei fulcri dell'intera vicenda che riguarda gli affidamenti etero-familiari è appunto la tensione verso un cambiamento, inteso non solo come fatto individuale, ma come morfogenesi di una determinata struttura relazionale di un gruppo:

---

<sup>7</sup> Id., Documento di elaborazione presentato dal Gruppo di lavoro costituito dal Ministero per la solidarietà sociale d'intesa con la Conferenza unificata (Linee Guida-Qualità dei servizi residenziali socio-educativi per minori - Bozza - versione 9 Dicembre 1999 - a cura del Gruppo Minori).

l'idea alla base dell'impianto di ricerca è stata pertanto quella di cogliere il prodotto e gli elementi qualitativi che possono indicare il farsi e dunque anche il divenire di questa particolare trasformazione.

La ricerca si è sviluppata in due fasi. Una prima di inquadramento dello stato e dell'attualità dell'impianto normativo del sistema dell'accoglienza, attraverso la ricostruzione dell'evoluzione delle istituzioni giuridiche che lo compongono in rapporto agli altri sistemi d'azione sociale e dell'aderenza delle pratiche di accoglienza con lo spirito della legge. Questa prima fase è stata propedeutica alla successiva, orientata a fungere come ricerca pilota per la costruzione di indicatori utili per una futura ricerca sull'impatto sociale.

Questa ricerca, quindi, nasce con un obiettivo operativo poiché intende osservare l'intervento sociale che si situa nell'attuazione dei provvedimenti a favore di minori e famiglie in difficoltà. Possiamo pertanto affermare che essa si inserisce all'interno di quelle tipologie di ricerca empirica definibili come ricerche operative (Maturò, 1998), caratterizzate per la loro capacità di «connettere e integrare, quasi in modo esplicito: conoscenza e azione, teoria e prassi, ricerca empirica e spendibilità pratica» (*ibidem*, p. 107).

A tali fini, la ricerca ha previsto una prima fase dedicata all'analisi di sfondo, che è stata realizzata (a) con la ricostruzione del quadro giuridico inerente all'istituto dell'affidamento etero-familiare (ai sensi della legge 183/1984) e (b) attraverso la raccolta di interviste in profondità con operatori testimoni dell'epoca. Le interviste ci hanno permesso di ricostruire il quadro delle esperienze attive a Parma negli anni della chiusura del brefotrofo cittadino: una vera 'stagione', che fu resa possibile, come diremo meglio nelle pagine successive, grazie al clima culturale della de-istituzionalizzazione a cui gli attori sociali del tempo aderirono convintamente. Nella medesima fase di ricerca, sono state realizzate ulteriori interviste, di tipo semi-strutturato, condotte con operatori dei Servizi ancora ed attualmente attivi. Nella seconda fase della ricerca, il focus si è spostato sulla rete delle Comunità di accoglienza della Regione Emilia-Romagna, che sono state raggiunte per mezzo di un questionario standardizzato, somministrato in modalità on line, grazie al coinvolgimento attivo del Coordinamento delle Comunità di accoglienza dell'Emilia-Romagna<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Nel cap. 2 della Parte I saranno descritti in modo puntuale il disegno, la metodologia e gli strumenti adottati.

## Riferimenti bibliografici

Istituto degli Innocenti (2004), *I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori. I risultati dell'indagine realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*, Istituto degli Innocenti, Firenze.

Istituto degli Innocenti (2024), *I minorenni in affidamento familiare e nei servizi residenziali attraverso i dati SIOSS. Anno 2023*, «Quaderni della ricerca sociale», 61.

Fadiga L., Balloni A. (a cura di), (1974), *La fabbrica dei disadattati. Infanzia abbandonata e gioventù deviante*, Collana Sapere, Nuove Edizioni Operaie, Roma.

Maturo A. (1998), "Tipi di ricerca sociale", in C. Cipolla (a cura di), *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*, FrancoAngeli, Milano.



*I. Proteggere l'infanzia:  
dall'evoluzione normativa  
all'idea progettuale*



# 1. L'affidamento della persona minore di età

di *Alessandra Ambanelli*

## 1. Le origini dell'istituto e le sue funzioni

L'affidamento della persona minore di età è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (l. adoz.)<sup>1</sup> in una stagione di profondo rinnovamento per l'intera materia, e in un contesto storico in cui il numero dei bambini e ragazzi ricoverati negli istituti era ancora molto elevato. Prima dell'introduzione dell'affidamento, la protezione del minore era affidata all'istituto dell'affiliazione, oggi integralmente abrogato<sup>2</sup>; tale istituto consentiva l'ingresso del minore nella famiglia dell'affiliante, che assumeva doveri di mantenimento, educazione e istruzione, poteva anche attribuire il cognome all'affiliato, pur non facendo sorgere alcuno *status filiationis*; la disciplina dell'affiliazione era rimessa, in larga misura, all'iniziativa delle parti (Bonilini, 2023), con modalità assai distanti dall'attuale affidamento familiare, frutto della consapevolezza dell'importanza di fornire un aiuto preventivo, volto a consentire la crescita del minore all'interno della propria famiglia e, solo laddove ciò non sia possibile, garantendogli comunque un ambiente analogo a quello familiare.

L'affidamento familiare nella sua attuale disciplina è istituto volto ad assicurare al minorenne che ne è privo, un ambiente idoneo per il tempo in cui la famiglia di origine non sia in grado di assolvere, in modo adeguato, ai

---

<sup>1</sup> Ricorda Moro (2019, p. 243) che l'affidamento familiare – pur essendo stato disciplinato per la prima volta con la legge 184 del 1983 – era istituto giuridico già noto agli Stati preunitari italiani che prevedevano per la cura degli esposti, oltre il ricovero nei brefotrofi, l'affidamento a nutrici esterne che potevano occuparsi del minore per molti anni, successivamente il ricorso all'affidamento familiare venne ad estendersi ai ragazzi con difficoltà familiari. Per una prospettiva storica dell'affidamento: Garbellotti (2014).

<sup>2</sup> L'affiliazione era disciplinata dagli artt. 404-413 cod. civ. abrogati dall'art. 77 l. adoz. In particolare, l'art. 404 cod. civ. prevedeva l'affidamento del minore, da parte degli istituti di pubblica assistenza a persona di fiducia, cui poteva far seguito l'affiliazione. Per una lettura storica, Gentile (2022).

propri compiti. Tale istituto trova fondamento costituzionale in vari articoli della nostra Carta, in particolare l'art. 30 che riconosce il dovere, oltre che diritto<sup>3</sup> dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e indica al secondo comma che «la legge, nei casi di incapacità dei genitori, provvede a che siano assolti i loro compiti». Dunque, l'affidamento, attraverso la protezione del minore, assolve alla funzione di strumento di aiuto e sostegno alla famiglia, nel suo valore costituzionale di cellula fondamentale della società civile. L'articolo 31 della Costituzione impone alla Repubblica il dovere di fornire i mezzi per agevolare le famiglie nell'assolvimento dei loro compiti, tra i quali, in primis, si colloca la cura dei soggetti che la compongono. In tale contesto l'intervento statale, come si avrà modo di evidenziare, rappresenta un intervento sussidiario (Zatti, 2002), che mira a tutelare il minore, garantendogli un ambiente di crescita idoneo e favorendo il superamento delle difficoltà dei genitori, per consentire il rientro del minore nella propria famiglia, che potrà crescerlo nella pienezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia<sup>4</sup> è principio cardine e guida dell'intera materia che qui si analizza, ribadito in funzione programmatica dalla norma di cui all'art. 315 bis, cpv. cod. civ.: «il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti» e dall'art. 1, comma 1, della legge n. 184 del 1983: «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia». Tale principio è richiamato più volte dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, che impone agli Stati di agire in aiuto dei genitori, per garantire l'adempimento del loro ruolo, e affermare il diritto fondamentale di ogni minore di vivere ed essere cresciuto dai propri genitori (artt. 7, 8, 9 e 18). L'appartenenza ad un gruppo familiare e il diritto di crescere all'interno della propria famiglia è diritto fondamentale del minore, meritevole della più alta

---

<sup>3</sup> La disposizione costituzionale evidenzia un chiaro ordine che antepone il profilo dell'adempimento dei doveri genitoriali, rispetto al riconoscimento della titolarità dei corrispondenti diritti (Matucci, 2015); in dottrina si è evidenziato che «non è mai opportuno scindere il diritto dei genitori dal relativo dovere, perché lo stesso diritto non è altro che una funzione da svolgere nell'interesse dei figli» (Lamarque, 2006, p. 622).

<sup>4</sup> Sul tema (Uccella, 1987). In giurisprudenza, di recente, App. Catanzaro, 21 marzo 2022: «L'affido temporaneo etero-familiare, rappresenta, invero, un intervento destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale e a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine».

tutela in ogni contesto, anche nei più vulnerabili da un punto di vista economico e sociale. Tale obiettivo primario deve trovare attuazione attraverso una serie di misure di sostegno, volte ad evitare che le mancanze della famiglia, nella cura fornita al minore di età, possano comprometterne il benessere, fisico e psichico, recandogli un grave pregiudizio. L'affidamento, dunque, è un ausilio alla famiglia che si trova in una condizione di difficoltà nella cura morale e materiale dei figli, attraverso uno strumento che supera la logica meramente assistenziale.

## **2. La temporaneità dell'assenza di un ambiente familiare idoneo al minore di età**

La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento”, e ora opportunamente titolata “Diritto del minore ad una famiglia”<sup>5</sup>, ha subito importanti modifiche nel suo testo normativo originario sulla spinta delle fonti internazionali<sup>6</sup> che hanno inciso fortemente nella evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito minorile. Tale legge, tuttavia, ha disciplinato, fin dal testo originario, l'affidamento come istituto ben distinto dall'adozione, così detta piena, confermando tale scelta anche nelle modifiche successive di cui la legge è stata oggetto<sup>7</sup>. Presupposto dell'affidamento è la temporaneità, oltre che potenziale reversibilità, della carenza familiare, mentre l'adozione trova nella irreversibilità della situazione di abbandono la sua *ratio*<sup>8</sup>. Solo la definitiva ed irrecuperabile capacità genitoriale giustifica l'inserimento del minore in una nuova famiglia e rompe definitivamente i legami con la famiglia d'origine. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ha come presupposto funzionale lo stato di abbandono del minore che ricorre, com'è noto, non soltanto quando il minore è privo di famiglia, ad esempio in quanto orfano, ma anche nei casi di gravi

---

<sup>5</sup> La modifica è stata introdotta ad opera della legge 28 marzo 2001, n. 149 che ha modificato molti aspetti della legge n. 184 del 1983, per sottolineare la centralità del minore nell'intera disciplina normativa.

<sup>6</sup> I riferimenti sono alla già richiamata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 oltre alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77. Sul tema Fioravanti (2003).

<sup>7</sup> Il riferimento è principalmente alle modifiche introdotte ad opera della legge 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>8</sup> Tra le tante, da ultimo, v. Cass. 9 maggio 2025, n. 12330; v. anche, Cass., 6 marzo 2025, n. 6077 e Cass. 30 ottobre 2024, n. 27999.